

- 1) *Gradirei sapere se ci sono buone prospettive per una futura modifica delle norme che faccia evitare le analisi per:*
- * materiale di scavo in roccia*
 - * materiale scavato e riutilizzato nello stesso cantiere*
 - * modeste quantità di materiale di scavo.*

L'iter parlamentare è stato molto lungo (circa 3 anni) comprensivo dei lavori delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato, è stato sottoposto a consultazione pubblica effettuata, ha acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni etc..pertanto è difficile pensare ad una imminente modifica. Si ritiene più probabile che in tempi brevi intervengano ad atti di indirizzo del ministero.

Al proposito esiste un gruppo di lavoro ISPRA che sta predisponendo delle "linee guida" condivise dalle Agenzie che faranno da riferimento univoco per l'applicazione condivisa del regolamento.

Nello specifico:

*relativamente allo scavo in roccia, l'allegato 4 prevede che, in caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del regolamento, la caratterizzazione ambientale venga eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione;

*per il riutilizzo nello stesso cantiere non sono emerse indicazioni tese a consentire di evitare la caratterizzazione p.es. in condizioni di sicura naturalità;

*idem per modeste quantità di scavo p.es scavi per sottoservizi.

- 2) *Il materiale scavato che viene utilizzato nello stesso cantiere diventa "riporto" ? In caso affermativo deve essere sottoposto anche al test di cessione?*

Il materiale riutilizzato in sito va, ai sensi dell'art. 24, sempre caratterizzato: *"la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento"*...per quanto riguarda il test di cessione questo è prescritto se sono presenti già in loco materiali di riporto.

E' chiaro che qualora in futuro, nel corso di un successivo intervento, venga nuovamente scavato il materiale precedentemente riutilizzato in sito (es. rinterri) tale materiale potrà considerato il materiale come riporto nel senso che si viene a trovare in condizioni diverse da quello autoctono circostante. (materiale "rimaneggiato"). In futuro quindi, il test di cessione su questi materiali andrà fatto valutando se tali materiali sono frammisti a materiale antropico. Si ritiene che nel caso di materiali autoctoni rimaneggiati per i rinterri ciò non sia necessario.

- 3) *Alla dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni (art.21) "deve" essere allegata l'analisi chimica ? Oppure si può compilare la dichiarazione di utilizzo limitandosi a dichiarare che i materiali soddisfano i requisiti di cui all'art.4, assumendosene la responsabilità in caso di successivi controlli ? (E' il caso di un privato esegue personalmente, con mezzi propri, scavi e riporti nell'ambito di una sua proprietà.)*

No l'analisi non va allegata ma esibita in sede di controllo. E' stato chiarito che, poiché la dichiarazione di utilizzo è resa nei termini di una autocertificazione, si presuppone la presenza di un certificato analitico che attesti le caratteristiche del materiale ottenuto preventivamente all'invio della dichiarazione. Anche nel caso di riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 il materiale va sempre caratterizzato al fine di verificare la non contaminazione.

- 4) *La L.P. 10/98 e la circolare esplicativa 1253/98 ammettevano che i drenaggi, gli impianti irrigui e le sistemazioni di terreni con scavi e riporti non superiori al metro, con compensazioni interne e quindi senza asporti nè apporti dall'esterno, non richiedessero /autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Questa norma è sempre valida? In caso affermativo come si rapporta nei confronti delle norme sulle terre e rocce da scavo?*

La norma urbanistica in vigore è la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 la quale definisce all'art 78 - Attività edilizia libera, gli interventi liberi, "per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo" sono i seguenti:

.....

d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area

.....

l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 (> SCIA se le opere di bonifica e sistemazione del terreno comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro);

Art.3

Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, **costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.** (*)

2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, **le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, **ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.** (**)

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali **devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente** utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. (**)

(*) Periodo aggiunto dall'art. 41 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», pubblicato in GU n.194 del 20-8-2013, S.O. n. 63

(**) Comma così sostituito dall'art. 41 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», pubblicato in GU n.194 del 20-8-2013, S.O. n. 63

(***) Comma aggiunto dall'art. 41 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», pubblicato in GU n.194 del 20-8-2013, S.O. n. 63

Estratto dal parere del Ministero dell'ambiente Prot. 13338/TRI del 14/05/2014
a firma Avv. Pernice.

Si rileva infine che le disposizioni di cui all'art.41, comma 3 della Legge n.98/2013 devono ritenersi applicabili unicamente a riporti storici, ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n.915, pubblicato sulla G.U. n. 343 del 15 dicembre 1982, che per la natura dei rifiuti e per le modalità di deposito, non integrino la fattispecie di discarica abusiva. Tra dette modalità, a titolo di esempio, si ricordano: la irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e l'ingente quantitativo di rifiuti oggetto di ripetuti e sistematici abbandoni.